

Comune di Schiavon

Zonizzazione acustica del territorio

L. n° 447 del 26/10/1995

DPCM 1/03/1991

DPCM 14/11/97

DGR n° 4313 del 21/09/1993

LR n° 21 del 10/05/99

1. PREMESSA.....	3
2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO	3
3. CRITERI SEGUITI PER LA ZONIZZAZIONE	7
4. PROCEDURE SEGUITE PER LA ZONIZZAZIONE	7
5. ZONIZZAZIONE	9
6. SCHEDE SPECIFICHE DELLE SINGOLE ZONE.....	13
Classe I ^A	13
Classe II ^A	13
Classe III ^A	14
Classe IV ^A	14
Classe V ^A	15
Classe VI ^A	16
Allegato Deliberazione della Giunta Regionale n° 4313 21/09/1993	17
0.1. PREMESSA.....	17
1.0. PRINCIPI GENERALI	17
2.0. INDIRIZZI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI DIVERSI AMBITI TERRITORIALI	18
3.0. INDIRIZZI DI CLASSIFICAZIONE LUNGO I CONFINI DI AREE DI DIVERSA CLASSE	20
4.0. CRITERI METODOLOGICI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE AREE URBANE.....	21
5.0. CLASSIFICAZIONE, DELLE FASCE DI RISPETTO DELLA RETE VIABILISTICA EXTRAURBANA.	22
ALLEGATO B2 - GLOSSARIO ALLEGATO AI CRITERI ORIENTATIVI PER LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI DEL VENETO NELLA SUDDIVISIONE DEI RISPETTIVI TERRITORI SECONDO LE CLASSI PREVISTE NELLA TAB. 1 ALLEGATA AL DPCM 1.03.1991.....	22

Allegato A - risultati dei rilievi fonometrici effettuati su lungo periodo

1. PREMESSA

Su incarico della Giunta Comunale viene redatta la seguente classificazione acustica del territorio comunale in ottemperanza a quanto stabilito dalle normative di riferimento in materia di inquinamento acustico che si riportano nel seguente capitolo 2.

2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO

La normativa nazionale in materia di inquinamento acustico fondamentale risulta essere la Legge ordinaria del Parlamento n° 447/95 del 26/10/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" (pubblicata su G.U. n° 254 del 30/10/1995).

La Legge Quadro n° 447/95 stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

La L. n° 447/95 stabilisce le competenze dello Stato, delle Regioni, delle Provincie e dei Comuni e degli Enti gestori o proprietari delle infrastrutture di trasporto in materia di inquinamento acustico.

Stabilisce i valori limite di rumorosità e indica le sanzioni amministrative per il superamento dei limiti stessi.

Fissa i principi generali di tutela dall'inquinamento acustico demandando ad altri organi dello Stato e agli Enti Locali l'emanazione di decreti e regolamenti di attuazione: al Ministero dell'Ambiente è affidata la funzione centrale di indirizzo, competenze specifiche sono attribuite anche ai Ministeri dei Lavori Pubblici, della Sanità, dei Trasporti e dell'Industria, agli Enti Locali.

Allo stato attuale i decreti e regolamenti attuativi emanati risultano i seguenti:

Rif. alla L n° 447/95	Provvedimento	Note
art. 15 sub 4	Applicazione del Criterio Differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo	D.M. 11/12/96
art. 3 sub 1, a	Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore	DPCM 14/11/97
art. 3 sub 1, c	Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico	D.M. 16/03/98
art. 3 sub 1, m	Metodologia di misura del rumore aeroportuale	D.M. 31/10/97
art. 11 sub 1	Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili	DPR 11/12/97 n° 496
art. 11 sub 1	Regolamento di disciplina del rumore stradale	
art. 3 sub 1, e	Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici	DPCM 05/12/97
art. 3 sub 1, f	Criteri per la progettazione / ristrutturazione degli edifici e infrastrutture dei trasporti	
art. 3 sub 1, g	Requisiti dei sistemi antifurto	
art. 3 sub 1, h	Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante	DPCM 18/09/97 DPCM 16/04/99 n° 215
art. 3 sub 1, l	Criteri di misura rumore emesso dalle imbarcazioni	
	Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n° 447/95, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario	DPR n° 459 18/11/1998
art. 10 sub 5	Criteri per la redazione dei piani di risanamento da parte degli Enti gestori o proprietari delle infrastrutture dei trasporti	

La legge Quadro n° 447/95 distingue i valori limite di immissione in due casi:

- a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale (riferiti al rumore immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti);

- b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale e il rumore residuo (riferiti al rumore immesso all'interno degli ambienti abitativi).

Il DPCM 14/11/97 fissa i predetti valori limite; tali valori limite risultano:

• **valori limite di immissione assoluti**

classi di destinazione d'uso del territorio	diurno dB(A)	notturno dB(A)
I - Aree particolarmente protette	50	40
II - Aree prevalentemente residenziali	55	45
III - Aree di tipo misto	60	50
IV - Aree di intensa attività umana	65	55
V - Aree prevalentemente industriali	70	60
VI - Aree esclusivamente industriali	70	70

• **Valori limite differenziali di immissione**

I valori limite differenziali di immissione sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi.

Tali valori non si applicano nelle aree classificate nella classe VI, alla rumorosità prodotta dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime, da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali, da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

I valori limite differenziali non si applicano in ogni caso per l'interno degli ambienti abitativi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:

- a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- b) se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.

La legge Quadro n° 447/95 prevede inoltre dei limiti di emissione e di qualità descritti di seguito:

- 1) I valori limite di emissione, definiti all'art. 2, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n° 447, sono riferiti alle sorgenti fisse ed alle sorgenti mobili.

I limiti sono riferiti a misurazioni effettuate in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità e in prossimità degli emettitori.

Ciò al fine di consentire all'insieme di più sorgenti di determinare livelli di rumorosità compatibili con i già definiti livelli di immissione assoluti.

- **valori limite di emissione**

classi di destinazione d'uso del territorio	diurno dB(A)	notturno dB(A)
I - Aree particolarmente protette	45	35
II - Aree prevalentemente residenziali	50	40
III - Aree di tipo misto	55	45
IV - Aree di intensa attività umana	60	50
V - Aree prevalentemente industriali	65	55
VI - Aree esclusivamente industriali	65	65

2) I valori di qualità di cui all'art. 2, comma 1, lettera h), della legge 26 ottobre 1995, n° 447, risultano essere:

- **valori di qualità**

classi di destinazione d'uso del territorio	diurno dB(A)	notturno dB(A)
I - Aree particolarmente protette	47	37
II - Aree prevalentemente residenziali	52	42
III - Aree di tipo misto	57	47
IV - Aree di intensa attività umana	62	57
V - Aree prevalentemente industriali	67	57
VI - Aree esclusivamente industriali	70	70

3. CRITERI SEGUITI PER LA ZONIZZAZIONE

I criteri seguiti per la realizzazione del presente piano di zonizzazione acustica del territorio comunale rispecchiano le indicazioni fornite dalla **Deliberazione della Giunta Regionale n° 4313 del 21/09/1993** pubblicata sul **Bollettino. Uff. Regione n° 88 del 19/10/1993 "Criteri orientativi per le Amministrazioni Comunali del Veneto nella suddivisione dei rispettivi territori secondo le classi previste nella Tab. 1 allegata al DPCM 1 Marzo 1991: "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno. Immediata eseguibilità"**.

Nello specifico i criteri vengono descritti negli allegati A2 e B2 alla Delibera della giunta regionale che si riportano allegati alla presente relazione.

E' stato fatto riferimento alle "Linee guida per l'elaborazione dei piani comunali di risanamento acustico" linee guida ANPA n° 1/1998.

4. PROCEDURE SEGUITE PER LA ZONIZZAZIONE

Viene di seguito descritte le procedure di lavoro applicate al fine di realizzare la mappatura acustica e la suddivisione delle aree omogenee:

1. acquisizione del PRG vigente e adottato e dati statistici sugli insediamenti (popolazione, densità abitanti, densità insediamenti produttivi e commerciali, ecc.)
Sono state studiate le suddivisioni territoriali previste dal PRG vigente con particolare riferimento a:
 - classificazione e tutela degli edifici individuati ai sensi della L. 1089/39; LR 50/87 e LR 24/85
 - Insediamenti produttivi, commerciali ed alberghieri ricadenti in zona non specifica rispetto al PRG
2. ricognizione delle caratteristiche territoriali esistenti (confrontandole con quanto descritto dal PRG):
 - sopralluoghi atti ad evidenziare la tipologia degli insediamenti abitativi e delle caratteristiche di viabilità presenti sul territorio (con particolare riferimento alla distanza delle facciate delle abitazioni rispetto alla sede stradale, alla tipologia di attività commerciale, alla tipologia di attività artigianale, ecc.)
3. Verifica e classificazione della rete viabilistica e determinazione delle fasce di rispetto:
 - rilievi fonometrici atti ad evidenziare i livelli di rumorosità determinati dal traffico (di attraversamento, locale e/o indotto dalle attività commerciali esistenti)
 - rilievi dell'intensità del traffico presente lungo i principali assi viari.

(i rilievi predetti sono stati effettuati nei punti descritti in planimetria e i risultati vengono riportati nel seguente capitolo 5 "Zonizzazione").

4. Identificazione degli ambiti funzionali significativi e classificazione delle aree tramite la valutazione statistica (in base ai dati noti al comune) dei parametri di:
 - tipologia e intensità del traffico
 - densità della popolazione
 - densità di attività commerciali
 - densità di attività artigianali
5. Determinazione delle fasce di transizione fra aree diverse
6. Verifica delle fasce di transizione fra aree diverse a campione su punti considerati "critici";
 - rilievi fonometrici atti ad evidenziare i livelli di rumorosità determinati dal traffico (di attraversamento, locale e/o indotto dalle attività commerciali esistenti)
 - rilievi dell'intensità del traffico presente lungo i principali assi viari.
7. stesura relazione tecnica e rappresentazione grafica in scala 1:5000

Sono state evidenziate graficamente sulla mappa del territorio comunale le zone utilizzando le seguenti simbologie:

Classe di destinazione	simbologie	simbologie fasce di transizione
Classe I Aree particolarmente protette	verde a punti	verde a punti fitti
Classe II Aree prevalentemente residenziali	giallo linee verticali	giallo linee verticali e orizzontali
Classe III Aree di tipo misto	arancione linee orizzontali	arancione linee orizzontali e verticali
Classe IV Aree di intensa attività umana	rosso crocette	rosso crocette fitte
Classe V Aree prevalentemente industriali	viola linee inclinate	viola linee inclinate e incrociate
Classe VI Aree esclusivamente industriali	blu linee inclinate	blu linee inclinate e incrociate

5. ZONIZZAZIONE

- 5.1** Per la suddivisione del territorio in aree omogenee dal punto di vista acustico è stato fatto riferimento alle ZONE TERRITORIALI OMOGENEE: A, B, C, D, E, F descritte dal PRG vigente per il comune valutando sia gli intenti di salvaguardia del tessuto urbano residenziale che le previsioni di espansione sia produttiva che residenziale.
- A tal fine la classificazione ha tenuto conto del reale uso del territorio in relazione alle attività che esso ospita (ad esempio, le aree agricole, le aree industriali, le aree di centro città, ecc.) per ambiti funzionali significativi e per parti di territorio (urbane e non) di dimensione tali da essere significative.
- Sono state perciò volutamente escluse zonizzazioni relative a insediamenti residenziali sparsi fuori dai nuclei abitati e insistenti in zone agricole; **TUTTE LE ZONE NON EVIDENZIATE IN PLANIMETRIA SI INTENDONO CLASSIFICATE IN CLASSE III "ZONA MISTA"**.
- 5.2** Non sono stati evidenziati **COMPLESSI SCOLASTICI** di particolare rilievo da essere tutelati dal punto di vista acustico
- 5.3** Non sono stati evidenziati centri rurali (classificati come sottozona E4) che per consistenza numerica di abitazioni ad uso residenziale, lontananza rispetto al più vicino centro abitato o via di attraversamento, non interessati da coltivazioni che prevedano l'uso di macchine operatrici, per i quali si è ritenuto di applicare una particolare tutela inserendoli in classe I^A.
- 5.4** Le zone classificate come centro storico dal PRG sono state inserite in classe II^A "esclusivamente residenziali" per tutta la parte che non risulta essere interessata dal traffico veicolare di attraversamento presente lungo la Strada Statale Marosticana e/o da traffico di attraversamento in generale per l'accesso a zone residenziali.
- I rilievi fonometrici e di intensità del traffico veicolare effettuati evidenziano la coerenza della predetta classificazione.
- Sono state altresì inserite in classe II^A "esclusivamente residenziali" tutte le zone residenziali, classificate come B, e C dal PRG con esclusione di quelle descritte al punto seguente.
- 5.5** Le zone residenziali, classificate come A, B, e C dal PRG, sono state inserite in classe III^A "zona mista" qualora interessate da traffico di attraversamento (come il centro della frazione Longa inserito in un intreccio di assi viari a servizio delle zone residenziali contermini).
- A determinare l'inserimento, interamente o parzialmente, in tale classe III^A di alcune zone risulta essere la limitata distanza degli edifici dalla sede stradale (case con facciata a filo strada) con evidente penalizzazione derivante dal rumore stradale.
- Sono state inserite in fascia di transizione (classe III^A) le zone residenziali, classificate come B e C dal PRG poste in zone confinanti con aree già di fatto destinate ad insediamenti produttivi, in considerazione anche del fatto che tali

zone risultano essere già interessate da attività produttive inserite nelle aree stesse.

Tutte le zone agricole, come descritto in precedenza, sono state inserite in classe III[^] "zone miste" e comunque descritte le fasce di transizione qualora dette zone confinino con aree classificate come prevalentemente industriali di classe V[^].

- 5.6** Tutte le zone presenti lungo strada statale Marosticana e interessate dal traffico veicolare sono state considerate in classe IV[^] per una fascia di 30 metri dall'asse viario; tale fascia è stata allargata a comprendere i nuclei che per presenza di uffici, attività commerciali, attività artigianali, locali, attrezzature ricettive e per i livelli di rumore residuo determinati dal traffico veicolare si sono ritenuti compromessi alla specifica destinazione residenziale.
- 5.7** Tutte le zone inserite dal PRG come destinate ad attività produttive (zone D1) sono state classificate in classe V[^] "zone prevalentemente industriali"; tale classificazione è stata estesa ad alcune zone destinate ad attività commerciali che per posizione risultavano essere contermini e/o inserite in ambito produttivo (artigianale/industriale).
- 5.8** Non sono state individuate zone di classe VI "esclusivamente industriali" non essendo state evidenziate attività a ciclo continuo e prevedendo le norme urbanistiche la presenza di abitazioni ad uso del custode/proprietario.

5.9 Verifiche effettuate

Sono stati effettuati due rilievi fonometrici su lungo periodo (circa 48 ore) lungo la strada statale Marosticana rispettivamente nel centro abitato di Schiavon e nella frazione di Longa al fine di evidenziare i livelli acustici di zona per i periodi di riferimento diurno e notturno; i risultati vengono riportati in tabella 1 e nello specifico in allegato A.

Sono state effettuate delle verifiche sulle fasce di transizione fra aree diverse e lungo gli assi viari che hanno riguardato:

- rilievi fonometrici atti ad evidenziare i livelli di rumorosità determinati dal traffico (di attraversamento, locale e/o indotto dalle attività commerciali esistenti)
- rilievi dell'intensità del traffico presente lungo i principali assi viari.

I risultati vengono riportati in tabella 2.

Le verifiche sono state effettuate per una durata di 20 minuti nel periodo di osservazione che va dalle ore 9,00 alle 11,45 che risulta essere rappresentativo dei livelli di traffico e rumore medi nell'arco del periodo diurno. I rilievi sono stati effettuati per i rilievi su lungo periodo e di 20 minuti rispettivamente a 3 e 1,5 m di altezza dal terreno e a 4 e 2 m dal ciglio stradale in posizioni tali che non fossero presenti pareti riflettenti in prossimità dello strumento di misura.

5.10 Strumentazione utilizzata

Per i rilievi acustici ambientali è stata utilizzata la seguente strumentazione:

- fonometro integratore B&K mod. 2231 con microfono B&K mod. 4155 (certificato di calibrazione SIT n° M1.00.FON.167 del 2000/04/11)
- fonometro integratore SIP 95 con microfono mod. MK 250 (certificato di calibrazione del costruttore n° 001424 del 2000/02/17)
- calibratore acustico RION (94 dB a 1000 Hz) per la verifica della corretta taratura della strumentazione prima e dopo ogni serie di misure (certificato di calibrazione SIT n° M1.00.CAL.168 del 2000/04/11) e calibratore Norsonic (114 dB a 1000 Hz)

Tutta la strumentazione e la catena di misura risulta rispondere ai requisiti in classe 1 delle Norme EN (come previsto all'art. 2 del D.M. 16/03/98).

5.1 Dati rilevati

Vengono riportati di seguito i risultati:

Tabella 1

Nr. Rif.	data	Posizione	Periodo di riferimento	Leq dB(A)
A	25/09/2000	S.S. Marosticana - Schiavon	diurno	71,3
	27/09/2000		notturno	65,6
B	27/09/2000	S.S. Marosticana - Longa	diurno	69,4
	29/09/2000		notturno	63,4

Tabella 2

Nr. Rif.	ora	Posizione	n° veicoli leggeri/pesanti		Leq dB(A)
1	9,30	Via Scovazzolo	23	1	58,6
2	10,00	Via Santa Teresa	62	12	66,2
3	10,30	Via Olmi	3	-	49,7
4	11,00	Via Santa Romana	27	-	58,3
5	11,30	Via Dante Alighieri - parcheggio	18	2	56,0
6	9,15	Via Dante Alighieri	15	1	55,1
7	9,45	Via Peraro	22	2	57,9
8	10,15	Isola stradale al centro di Longa	31	3	56,9
9	10,45	Zona residenziale Longa	2	-	46,0
10	11,15	Via Roncaglia	16	2	56,6

I dati rilevati sono riferiti a misurazioni effettuate a 4 e 2 m dalla sede stradale e risultano essere penalizzanti relativamente ai livelli attesi a filo facciata degli edifici (in relazione alla distanza degli edifici alla sede stradale stessa variabile da 5 m per le abitazioni del centro di Schiavon a 10-20 m per le abitazioni poste fuori dal centro urbano) e che possono essere stimati con una riduzione da 1,5 a 10 dB.

Si riportano in tabella 3 i valori stimati (per il solo periodo diurno) con le riduzioni descritte in relazione alle diverse distanze delle abitazioni dalla rispettiva sede stradale.

Tabella 3

Nr. Rif.	Posizione	distanza delle abitazioni dalla sede stradale	Leq dB(A)
A	S.S. Marosticana - Schiavon	5	69,8
B	S.S. Marosticana - Longa	5	67,9
A	S.S. Marosticana - Schiavon	10	65,3
B	S.S. Marosticana - Longa	10	63,4
1	Via Scovazzolo	10	48,1
2	Via Santa Teresa	10	55,7
3	Via Olmi	10	39,2
4	Via Santa Romana	10	47,8
5	Via Dante Alighieri - parcheggio	10	45,5
6	Via Dante Alighieri	10	44,6
7	Via Peraro	10	47,4
8	Isola stradale al centro di Longa	10	46,4
9	Zona residenziale Longa	10	35,5
10	Via Roncaglia	10	46,1

6. SCHEDE SPECIFICHE DELLE SINGOLE ZONE

Classe I^A

Classificazione	Aree particolarmente protette	
Limiti previsti	periodo diurno 50	periodo notturno 40
Riferimenti alla planimetria		
<p>Non vengono individuate zone da inserire in classe 1. Non sono presenti zone agricole (classificate dal PRG come sottozona E4) per le quali la consistenza numerica di abitazioni ad uso residenziale e la lontananza rispetto al più vicino centro abitato o via di attraversamento e/o l'assenza di coltivazioni attuate mediante macchine operatrici si ritiene possano essere applicati i limiti di rumorosità di salvaguardia previsti per le aree particolarmente protette.</p>		

Classe II^A

Classificazione	Aree prevalentemente residenziale	
Limiti previsti	periodo diurno 55	periodo notturno 45
Riferimenti alla planimetria	II ^A 1 II ^A 2	
<p>Vengono inserite in classe II^A "esclusivamente residenziali" le zone costituite dal centro storico e dalle aree edificate e/o in previsione di edificazione di tipo residenziale, classificate come A, B, e C dal PRG di Schiavon e Longa per tutta la parte che non risulta essere interessata dal traffico veicolare di attraversamento.</p> <p>Nella fascia di transizione fra la zona II^A 1 e la zona V^A 1 i limiti di immissione assoluti vengono fissati di 60 dBA per il periodo diurno e 50 dBA per il periodo notturno.</p>		

Classe III^A

Classificazione	Aree di tipo misto	
Limiti previsti	periodo diurno 60	periodo notturno 50
Riferimenti alla planimetria	III ^A 1	
<p>Le zone residenziali, classificate come A, B, e C dal PRG, interessate da traffico di attraversamento, nello specifico per la frazione di Longa, sono state inserite in classe III^A "zone miste".</p> <p>Tutte le zone non classificate (quindi non evidenziate in planimetria) sono da intendere inserite nella presente classe (in ragione delle loro caratteristiche di aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici).</p>		

Classe IV^A

Classificazione	Classe IV ^A - Aree di intensa attività umana	
Limiti previsti	periodo diurno 65	periodo notturno 55
Riferimenti alla planimetria	IV ^A 1	
<p>Vengono inserite in classe IV "intensa attività umana" tutte le aree poste sulla fascia di 30 metri dalla strada statale Marosticana e interessate dal traffico veicolare; tale fascia è stata allargata a comprendere i nuclei che per presenza di uffici, attività commerciali, attività artigianali, locali, attrezzature ricettive e per i livelli di rumore residuo determinati dal traffico veicolare si sono ritenuti compromessi alla specifica destinazione residenziale.</p>		

Classe V^A

Classificazione		
Classe V ^A - Aree prevalentemente industriali		
Limiti previsti	periodo diurno	periodo notturno
	70	60
Riferimenti alla planimetria	V ^A 1 V ^A 2 V ^A 3 V ^A 4	
<p>Vengono inserite in tale classe le zone classificate come D1 dal PRG interessate da insediamenti esistenti e futuri di attività artigianali e/o industriali comunque a scopo produttivo; tale classificazione è stata estesa ad alcune zone classificate come D2 dal PRG destinate ad attività commerciali che per posizione risultavano essere contermini e/o inserite in ambito produttivo (artigianale/industriale).</p> <p>Per tali zone risulta essere prevista la presenza di destinazioni complementari ad uso abitativo destinate ai titolari o al personale addetto alla sorveglianza e/o alla manutenzione degli impianti e/o comunque con rapporto di dipendenza dalla ditta insediata.</p> <p>Risultano per tale zona comunque applicabili i valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale e il rumore residuo (riferiti al rumore immesso all'interno degli ambienti abitativi) previsti dal DPCM 14/11/97.</p> <p>Ciò sta a significare che oltre al rispetto dei limiti di zona descritti gli eventuali residenti risultano essere tutelati da possibili emissioni disturbanti provenienti da attività insediate nella stessa zona.</p> <p>Le attività produttive insediate in tale zona devono quindi contenere le emissioni sonore qualora le stesse comportino il superamento dei limiti differenziali (5 dBA per il periodo diurno e 3 dBA per il periodo notturno) in corrispondenza delle residenze presenti presso le altre attività produttive.</p> <p>Nella fascia di transizione fra la zona V^A 1 e la zona II^A 1 i limiti di immissione assoluti vengono fissati di 60 dBA per il periodo diurno e 50 dBA per il periodo notturno</p> <p>Nelle fasce di transizione fra la zona V^A 1, V^A 2, V^A 3, V^A 4 e le zone III^A i limiti di immissione assoluti vengono fissati di 65 dBA per il periodo diurno e 55 dBA per il periodo notturno</p>		

Classe VI^A

Classificazione	Classe VI ^A - Aree esclusivamente industriali	
Limiti previsti	periodo diurno 70	periodo notturno 60
Riferimenti alla planimetria		
Non vengono individuate zone da inserire in classe 1.		

Allegato Deliberazione della Giunta Regionale n° 4313 21/09/1993

pubblicata sul Bollettino. Uff. Regione n° 88 del 19/10/1993 "Criteri orientativi per le Amministrazioni Comunali del Veneto nella suddivisione dei rispettivi territori secondo le classi previste nella Tab. 1 allegata al DPCM 1 Marzo 1991: "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno. Immediata eseguibilità".

ALLEGATO A2 - CRITERI ORIENTATIVI PER LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI DEL VENETO NELLA SUDDIVISIONE DEI RISPETTIVI TERRITORI SECONDO LE CLASSI PREVISTE NELLA TAB. 1 ALLEGATA AL DPCM 1 MARZO 1991: "LIMITI MASSIMI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE NEGLI AMBIENTI ABITATIVI E NELL'AMBIENTE ESTERNO"

0.1. PREMESSA

Il DPCM 1 marzo 1991 stabilisce i limiti massimi di accettabilità diurna e notturna di livelli d'inquinamento acustico in relazione alle caratteristiche fisico-funzionali e d'uso del territorio, ed al fine di tutelare l'ambiente ne prevede la suddivisione in sei classi.

Tali classi comprendono realtà non sempre immediatamente riconoscibili e classificabili, in particolare in un territorio come quello veneto, caratterizzato da una elevata articolazione del sistema insediativo.

Per questo si segnalano alcuni indirizzi e criteri metodologici per facilitare e rendere omogenea l'azione di classificazione delle Amministrazioni Comunali.

1.0. PRINCIPI GENERALI

Considerando che la quasi totalità dei comuni del Veneto si è dotata di Piano Regolatore Generale, e che questa condizione consente di ottenere un buon livello di omogeneità e di standardizzazione delle informazioni, si richiede:

- A. Di redarre la classificazione prevista dal DPCM 1/3/91 sulla carta. tecnica regionale in scala 1:5000 con gli aggiornamenti che si renderanno eventualmente necessari;
- B. Di non creare micro suddivisioni di aree al fine di evitare una zonizzazione troppo frammentata, ma individuare invece, nei limiti del possibile, aree con caratteristiche omogenee o comunque ambiti funzionali significativi;
- C. Di tracciare i confini tra le aree diversamente classificate lungo gli assi viabilistici o lungo gli elementi fisici naturali (fiumi, canali, ecc.) salvo i casi in cui le aree diversamente classificate coincidono con la zonizzazione di PRG ;
- D. Di realizzare la zonizzazione prescritta dal DPCM 1/3/91 a partire dalla ricognizione delle caratteristiche territoriali esistenti;

2.0. INDIRIZZI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI DIVERSI AMBITI TERRITORIALI

Il DPCM 1/3/91 prescrive di individuare e di classificare i diversi ambiti territoriali. In considerazione di quanto già espresso in premessa, e preso atto che la Regione del Veneto si è dotata del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, massimo strumento di governo dell'ambiente e degli insediamenti, e che tale piano si propone di favorire lo sviluppo complessivo del sistema sociale ed economico, garantendo nel contempo la conservazione, dinamicamente intesa, dei caratteri specifici dell'insediamento, nei quali la "misura" dell'abitare e del fruire del territorio e la presenza equilibrante del paesaggio, rappresentano componenti essenziali di gratificazione dell'esistenza, assieme all'efficienza ed alla razionalità dell'apparato produttivo ed all'uso ottimale dei sistemi di opere e manufatti già realizzati, si propone la seguente classificazione:

CLASSE I: AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE

1. I complessi ospedalieri, i complessi scolastici ed i parchi pubblici di scala urbana. Sono escluse pertanto, in linea di massima, le aree verdi di quartiere, le scuole materne, elementari e medie, le scuole superiori che non sono inserite in complessi scolastici, salva diversa valutazione dell'Amministrazione Comunale, i servizi sanitari di minori dimensioni, come i day hospital ed i poliambulatori, qualora non inseriti in complessi ospedalieri, e tutti quei servizi che per la diffusione all'interno del tessuto urbano e sul territorio è più opportuno classificare secondo la zona di appartenenza (fermo restando la necessità di verifica e se del caso l'applicazione in via prioritaria di interventi tecnici Per la protezione acustica sugli edifici interessati). In linea di massima le attrezzature di scala urbana rientrano in quelle inserite in zona F (aree per standard), così come individuate dal PRG vigente.

2. Le aree residenziali rurali, cioè i centri rurali ed i nuclei di antica origine i borghi e le contrade che costituiscono il presidio storico di antica formazione. Di norma è possibile far coincidere tali aree con le zone E4 e con le aggregazioni rurali di antica origine di cui all'art. 1 della L.R. 24 del 5 marzo 1985 e all'art. 23, punto c, delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.R.C.. 3. Le aree di particolare interesse urbanistico, intendono con tale termine gli ambiti e le zone di interesse storico, paesaggistico ed ambientale.

Pertanto si invita inserire in classe I:

- i beni paesaggistici ed ambientali vincolati con specifico decreto ai sensi della L. 29 giugno 1939, n° 1497;
- le zone sottoposte a vincolo paesaggistico della L. 8 agosto 1985, n° 431 quando non interessate da usi agricoli, e comunque solo per le aree non ricadenti in aree edificate;
- i centri storici di minori dimensioni che non presentino le caratteristiche di cui alle classi III e IV del DPCM 1/3/91, cioè quei Centri Storici, classificati dal PRG vigente come zone A, che presentano basse densità di esercizi commerciali e di attività terziarie in genere;

- i parchi, le riserve, le aree di tutela paesaggistica, le zone umide, le zone selvagge, esclusi gli ambiti territoriali su cui insistono insediamenti abitativi, Produttivi ed aree agricole che per caratteristiche funzionali e d'uso devono rientrare in altre classi.

CLASSE II: AREE DESTINATE AD USO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE

Il DPCM 1/3/91 determina che siano inserite in questa classe le aree urbane interessate Prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali". in linea di massima si tratta di quartieri residenziali in cui l'abitare è evidentemente la funzione prioritaria, ed in cui mancano, o comunque non sono significative, le attività commerciali, che se presenti sono prevalentemente a servizio delle abitazioni, (negozi di generi alimentari, artigianato di servizio, ecc.). L'assenza di importanti assi di attraversamento e di strade principali di connessione urbana, l'assenza di attività industriali e dell'artigianato produttivo, assieme alla bassa densità di popolazione, consentono di individuare, indicativamente, tali aree solo in alcune zone C del PRG vigente.

In eguale misura possono essere inseriti in Classe II anche quei nuclei di antica origine e quei centri rurali che presentano bassa densità di popolazione, limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

In particolare l'assenza di attività di artigianato produttivo diventa elemento di riconoscimento delle zone C da inserire in classe II.

(NOTA: per una più precisa individuazione delle aree da inserire in classe II si veda il successivo punto 4.0).

CLASSE III: AREE DI TIPO MISTO

Il DPCM 1/3/91 ascrive a questa classe:

1. Le aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici". Considerato che oggi, nel Veneto, l'uso di macchine operatrici è estremamente diffuso, sono ascrivibili alla classe III tutte le aree rurali, salvo quelle già inserite in classe I.

Nello specifico possono essere inserite in classe III tutte le aree individuate dal PRG vigente come zone E e le sottozone E1, E2 ed E3, di cui alla L.R. n° 24 del 5 marzo 1985.

2. Le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali".

In base alla descrizione offerta dal DPCM 1/3/91 devono essere inserite in tale classe quelle aree urbane spesso localizzate intorno alle aree di "centro città", solitamente individuate dal PRG vigente come zone B o C, di cui all'art. 2 D.I. 1444/68. Aree con siffatte caratteristiche possono trovarsi anche in zone di centro storico o in zone di espansione.

(NOTA: per una più precisa individuazione delle aree da inserire in classe III si veda il successivo punto 4.0).

CLASSE IV: AREE DI INTENSA ATTIVITÀ UMANA

Il DPCM 1/3/91 ascrive a questa classe:

1. Le "aree con limitata presenza di piccole industrie".

Appartengono a tale classe quelle aree residenziali in cui la presenza delle attività industriali, pur non essendo un elemento di caratterizzazione, contribuisce a ridurre in modo consistente la monofunzionalità residenziale, fenomeno questo abbastanza frequente nel Veneto, che è caratterizzato da un'alta integrazione tra attività residenziali, produttive e commerciali.

2. Le "aree portuali" individuate come tali dal PRG vigente.

3. Le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie", intendendo quelle aree che, a prescindere dalle caratteristiche territoriali e d'uso, sono comunque soggette a maggiori livelli di rumorosità proprio a causa della loro localizzazione.

Le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali ed uffici e con presenza di attività artigianali".

La descrizione consente di individuare tali aree come il "centro città", cioè quelle aree urbane caratterizzate da un'alta presenza di attività terziaria. Nel caso del Veneto l'area di "centro città" coincide spesso con l'area di centro storico, cioè con le zone A, e con le aree di prima espansione novecentesca spesso individuate nel PRG come zone B. Rientrano in questa classe i centri direzionali, ovunque localizzati ed individuati come tali dal PRG vigente, i centri commerciali, gli ipermercati e le grandi strutture di vendita con superficie superiore ai 2500 mq.

(NOTA: per una più precisa individuazione delle aree da inserire in classe IV si veda al successivo punto 4.0).

CLASSE V: AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI: AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi. Non costituisce insediamento abitativo l'alloggio del custode e del proprietario dell'attività industriale.

Per insediamenti abitativi si intende una pluralità di abitazioni.

3.0. INDIRIZZI DI CLASSIFICAZIONE LUNGO I CONFINI DI AREE DI DIVERSA CLASSE

Considerando lo spirito del DPCM 1/3/91, teso a salvaguardare l'ambiente dall'inquinamento acustico in relazione alle specifiche caratteristiche funzionali e d'uso che compongono il territorio, si assume, come principio generale, che sui

confini tra aree con limiti massimi di livello sonoro diversi, siano rispettati i limiti relativi alla classe inferiore, salvo nei seguenti casi:

A - confine tra aree inserite in classe V e VI ed aree inserite in classe III. Va considerata una fascia di transizione massima di 50 ml.

B - confine tra aree inserite in classe V e VI ed aree inserite in classe II. Va considerata una fascia di transizione massima di 100 ml.

C - confine tra aree inserite in classe V e VI ed aree destinate a parco urbano e territoriale. Va considerata una fascia di transizione massima di 100 ml.

D - confine tra aree inserite in classe III e IV ed aree destinate a parco urbano e territoriale. Va considerata una fascia di transizione massima di 50 ml.

E - confine tra fasce di rispetto viabilistico inserite in classe IV ed aree inserite in classe I. Va considerata una fascia di transizione massima di 50 ml.

Le fasce di transizione di cui ai precedenti punti A, B, C, D ed E devono essere graficamente distinte dalle altre zone e consentire il graduale passaggio del disturbo acustico da quella della zona di classe superiore a quella di classe inferiore.

L'Amministrazione comunale, tenuto conto della specifica situazione territoriale di fatto, può prevedere la fascia di transizione totalmente nella zona di classe superiore o in quella di classe inferiore, ovvero a cavallo delle stesse. In tale fascia, fermo restando che la rumorosità non può superare i livelli ammessi nella, zona di classe superiore, in nessun caso può essere tollerato un livello di rumorosità notturna superiore a 60 dBA al perimetro delle abitazioni eventualmente ivi esistenti.

4.0. CRITERI METODOLOGICI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE AREE URBANE

La descrizione delle diverse zone che compongono il territorio urbano, viene espresso dal DPCM 1/3/91 tramite l'utilizzo di quattro parametri di valutazione:

- 1) la tipologia e l'intensità del traffico;
- 2) la densità della Popolazione;
- 3) la densità di attività commerciali;
- 4) la densità di attività artigianali.

Premesso che per attività artigianali sono da intendersi le attività artigianali di carattere produttivo, assimilabili sotto molti aspetti alle attività industriali, è possibile classificare le diverse aree che compongono l'insediamento urbano, assegnando ad ogni area presa in considerazione il punteggio corrispondente, così come proposto nella seguente tabella:

PARAMETRI/PUNTEGGIO	1	2	3
DENSITÀ DI POPOLAZIONE	BASSA	MEDIA	ALTA
TRAFFICO VEICOLARE E FERROVIARIO	LOCALE	DI ATTRAVERSAMENTO	INTENSO
ATTIVITÀ COMMERCIALI E TERZIARIE	LIMITATA	PRESENZA	ELEVATA
ATTIVITÀ ARTIGIANALI	LIMITATA	PRESENZA	ELEVATA

Le aree con un valore di 4 sono aree di classe II; le aree con valori compresi da 5 a 8 sono aree di classe III; le aree con valori superiori a 8 sono aree di classe IV. La densità media di popolazione, espressa in abitanti per ettaro, è la densità media dell'area urbana.

La presenza di attività commerciali deve essere espressa in superficie di vendita ad abitante, ed il valore medio di riferimento è il valore medio del Comune.

La presenza di attività artigianali è espressa in superficie del lotto ad abitante, ed il valore medio di riferimento è il valore medio del Comune.

5.0. CLASSIFICAZIONE, DELLE FASCE DI RISPETTO DELLA RETE VIABILISTICA EXTRAURBANA.

Il DPCM 1.3.1991 non classifica esplicitamente la rete viaria, in quanto di per sé le strade non costituiscono una zona, ma individua il sistema viabilistico come uno degli elementi che concorrono a definire le caratteristiche di un'area ed a classificarla.

Ciò nonostante si possono presentare casi in cui l'esistenza di un asse viabilistico o di una linea ferroviaria potrebbero condizionare la classificazione di un ambito territoriale, ed indurre erroneamente ad inserire tale ambito in una classe superiore a quello previsto dal DPCM 1.3.1991.

E' il caso di autostrade, di linee ferroviarie, di strade di grande comunicazione e di traffico elevato e di strade di media importanza che insistono su aree agricole e su aree di particolare interesse urbanistico-territoriale, come ad esempio i territori costieri, i territori contermini ai laghi, i territori montani e le riserve ed i parchi nazionali e regionali.

In tali casi, al fine di evitare errori di classificazione, e qualora non sussistano specifiche esigenze di maggior tutela, si invitano le Amministrazioni Comunali a considerare le distanze minime a protezione del nastro stradale di cui al D.I. 1.4.1968 lettere A, B e C e di cui al DPR n° 147 del 26 aprile 1993 come fasce di rispetto da inserire in classe IV.

Per le stesse motivazioni le distanze minime a protezione dei tracciati delle linee ferroviarie di cui al DPR n° 753/80 sono considerate come fasce di rispetto da inserire in classe IV.

Regole analoghe possono essere applicate nei comuni montani per le fasce interessate da impianti a fune, tenuto conto che per disposizione legislativa tali impianti sono assimilati alle linee ferroviarie.

ALLEGATO B2 - GLOSSARIO ALLEGATO AI CRITERI ORIENTATIVI PER LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI DEL VENETO NELLA SUDDIVISIONE DEI RISPETTIVI TERRITORI SECONDO LE CLASSI PREVISTE NELLA TAB. 1 ALLEGATA AL DPCM 1.03.1991

Al fine di indurre le Amministrazioni Comunali del Veneto ad assumere omogeneità di comportamento nell'applicazione dei "criteri regionali" sovracitati, si è ritenuto utile corredare tali criteri di un glossario dei termini urbanistici utilizzati.

Nell'elaborare il glossario sono state adottate, quando possibile, le definizioni offerte dalla legislazione urbanistica nazionale e regionale, mentre in mancanza di precise indicazioni offerte dal legislatore si è fatto riferimento alla specifica letteratura in materia.

In tali casi, non potendo far riferimento a definizione di valore normativo, si è preferito offrire dei concetti, lasciando così un "margine di interpretazione" alle Amministrazioni Comunali in relazione alle specifiche caratteristiche del contesto.

1) ZONE TERRITORIALI OMOGENEE: A, B, C, D, E, F.

Sono le zone territoriali omogenee con le quali il PRG suddivide il territorio, in conformità a quanto previsto dall'art. 17 della L. 6 agosto 1967 n° 765 e stabilito dall'art. 2 del D.M. LL.PP. 2 agosto 1968 n° 1444 e dalla L.R. 27 giugno 1985 n° 61.

2) COMPLESSI SCOLASTICI

Solo ed esclusivamente ai fini dell'applicazione dei presenti criteri, sono da intendersi come l'insieme di edifici e di spazi non edificati a servizio di una attrezzatura scolastica composta da almeno due distinte scuole di diverso ordine (una scuola elementare ed una scuola media dell'obbligo, o una scuola media dell'obbligo ed una scuola superiore) oppure scuole di pari grado ma con diverso indirizzo (ad esempio un liceo classico ed un liceo scientifico). Si tratta comunque di una mera indicazione, nel senso che sarà poi compito delle singole Amministrazioni Comunali, a seconda delle diverse realtà e dei diversi contesti territoriali, utilizzare parametri di valutazione più restrittivi o più permissivi, e pertanto non viene esclusa la possibilità di individuare come complesso scolastico anche l'area di pertinenza di una singola scuola qualora le condizioni del contesto lo suggeriscano.

3) AMBITI FUNZIONALI SIGNIFICATIVI

Tale dizione, nel contesto generale della frase, sta ad indicare che la zonizzazione di cui al DPCM 1.3.1991 deve realizzarsi per parti di territorio (urbane e non) di dimensione tali da evitare, nei limiti del possibile e nel rispetto delle prescrizioni dei "criteri regionali", una suddivisione del territorio "la macchia di leopardo". A tal fine la differente classificazione di parti di territorio comunale dovrà essere attuata in relazione al reale uso del territorio e in relazione alle attività che esso ospita: ad esempio, le aree agricole, le aree industriali, le aree di centro città, ecc.

4) CARATTERISTICHE TERRITORIALI

Il riferimento alle caratteristiche territoriali sta a significare che la zonizzazione non deve essere realizzata sulla base delle previsioni di PRG, bensì, qualora tali previsioni non siano ancora state realizzate, sulla base della situazione in essere del territorio.

Ad esempio: se nel PRG un'area viene classificata come zona industriale, ma di fatto tale zona non è ancora stata realizzata (nel senso che non è ancora stata realizzata in tutta o in parte dell'area l'urbanizzazione primaria), e risulta ancora soggetta ad uso agricolo, la zona o parte di essa, quella priva di urbanizzazione primaria, dovrà essere inserita in classe III^A.

5) CENTRI RURALI

Per centri rurali si intendono quei nuclei rurali in cui, oltre alla residenza rurale, si riscontra la presenza di servizi della residenza e servizi dell'attività agricola. Ad esempio quando nel nucleo residenziale si localizzano attività artigianali, commerciali, di servizio e sociali.

E' inoltre possibile riscontrare un centro rurale in presenza di un "gruppo di case", che per la consistenza numerica e la lontananza rispetto al più vicino paese richiedano un minimo di servizi alla residenza. Infine, a conferire la qualifica di "centro rurale", contribuisce il carattere di centralità che un nucleo insediativo presenta rispetto al territorio considerato, cosicché le strutture di cui esso è dotato sono anche in funzione degli insediamenti circostanti.

In linea di massima nei comuni dotati di PRG redatto anche ai sensi della L.R. 24/85 i centri rurali corrispondono alle zone E4 di cui all'art. 11 della legge stessa.

6) NUCLEI DI ANTICA ORIGINE

Sono le contrade, le borgate, le corti, i colmelli ed altre aggregazioni edilizie rurali di antica origine che hanno mantenuto nel tempo il carattere di insediamento rurale così come descritte all'art. 10 L.R. 24/85.

7) BENI PAESAGGISTICI ED AMBIENTALI VINCOLATI CON SPECIFICO DECRETO AI SENSI DELLA Legge 24.06.1939, n° 1497

Comprendono il complesso dei beni e dei luoghi inseriti negli elenchi redatti ai sensi della Legge n° 1497/39 - Protezione delle bellezze naturali. I beni ed i luoghi di cui sopra sono costituiti da:

- 1) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;
- 2) le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose d'interesse artistico o storico, si distinguono per la loro non comune bellezza;
- 3) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico soggetto avente valore estetico e tradizionale;
- 4) le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e inoltre quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

I singoli decreti sono disponibili presso le Commissioni Consultive provinciali per i beni ambientali mentre il complesso delle aree vincolate ai sensi della L. 1497/39 sono evidenziate nella tav. n° 2 del progetto P.T.R.C. in scala 1:250.000 e specificate, sempre nel P.T.R.C., nella tavola n° 10 in scala 1:50.000.

8) "ZONE SOTTOPOSTE A VINCOLO PAESAGGISTICO DALLA L.R. 8.08.1985 N° 431".

Comprendono il complesso dei beni e luoghi sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della L. 1497/39 ad integrazione degli elenchi delle bellezze naturali e d'insieme di cui ai punti 1, 3 e 4 della Legge succitata. I beni e i luoghi di cui sopra sono costituiti da:

- a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

- c) i fiumi, i torrenti e i corsi d'acqua classificabili pubblici ai sensi del testo unico sulle acque dell'11 dicembre 1933, n° 1775, e le relative rive per una fascia di 150 metri ciascuna;
- d) le montagne per la parte eccedente 1800 metri sul livello del mare;
- e) i ghiacciai e circhi glaciali;
- f) i parchi e le riserve, nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- g) i boschi e le foreste;
- h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici.

Tali aree sono evidenziate nella tav. n° 2 di progetto del P.T.R.C. in scala 1:250.000 e specificate, sempre nel P.T.R.C., nella tav. n° 10 in scala 1:50.000.

9) PARCHI, RISERVE NATURALI E ARCHEOLOGICHE, AREE DI TUTELA PAESAGGISTICA, ZONE UMIDE, ZONE SELVAGGE DI CUI AGLI ARTT. 19, 21, 27, 33, 34, 35 DEL P.T.R.C.

Costituiscono il complesso delle aree di interesse naturalistico-ambientale individuate dal P.T.R.C. (approvato con DCR n° 250 in data 13.12.1991) negli elaborati n° 5 (Ambiti per l'istituzione di parchi e riserve regionali naturali e archeologici e di aree di tutela paesaggistica (scala 1:250.000) di progetto, nonché nella tav. n° 2 e 10 (sistema degli ambiti naturalistico, ambientali e paesaggistici di livello regionale).

10) "CENTRO CITTÀ "

Per il concetto di Centro Città la disciplina urbanistica non offre una descrizione univoca, né tanto meno esiste una definizione dalla legislazione urbanistica nazionale e regionale.

Negli ultimi decenni si è sempre più affermata la tendenza a considerare il Centro Città. una categoria funzionale e pertanto è forse possibile definirlo come il punto centrale della vita sociale degli abitanti della città e del territorio di influenza". Sembra pertanto corretto associare il concetto di centro città alla descrizione offerta dal DPCM 1.03.1991, nel momento in cui si tratta di aree ad intensa attività umana" derivante proprio dal concentrarsi in una parte della città di molteplici funzioni di carattere residenziale, culturale, amministrativo, commerciale e terziario, che generano l'intenso traffico veicolare, alta densità di popolazione (residenti + addetti), elevata presenza di attività commerciali e terziarie".

Al fine di delimitare il Centro Città la cultura urbanistica ha elaborato diversi metodi, che si basano sulla densità (di abitanti, di traffico, di forza lavoro, di funzioni urbane), sui valori economici (dei terreni e dei fabbricati) e sull'importo del commercio al minuto, mentre Per definirne l'estensione si è sempre più affermato il metodo 'della "pedonalità" che si basa sulle distanze colmabili dai pedoni.

Inoltre l'area di Centro Città, in quanto punto centrale della vita sociale, e pertanto luogo di riferimento e riconoscimento per gli abitanti di un determinato "bacino" si caratterizza per la presenza di importanti elementi urbani (quali le piazze, le gallerie coperte e le strade commerciali urbane) e per la presenza di elementi architettonici di maggior rilievo. In Italia ed in particolare nel Veneto, caratterizzato da una struttura insediativa policentrica, di antica formazione l'area di centro città corrisponde spesso alla zona storica ed alle aree ad essa immediatamente adiacenti.

Per quanto riguarda la zonizzazione prevista dal DPCM 1.3.91 e considerando che nelle aree urbane il maggior inquinamento da rumore è causato dal traffico, sembra possibile individuare e delimitare l'area di centro città, anche senza ricorrere a sofisticati metodi analitici, ed in modo intuitivo, sulla base della maggior presenza di funzioni generatrici di traffico, come appunto le attività terziarie, amministrative, commerciali e culturali.

11) AREE PORTUALI

Con tale dizione sono da intendersi i porti per la pesca che nel caso della Regione Veneto sono solo 2 (Chioggia e Porto Tolle) ed i porti turistici che presentano le seguenti caratteristiche:

- spazi per il transito e lo stazio delle imbarcazioni da diporto a vela e a motore abilitate alla navigazione d'altura. La dotazione di area è intorno ai 210 - 230 mq/p.b. globalmente. Gli spazi di servizio a terra sono non inferiori al 30% della superficie totale dell'approdo. L'utenza è anche esterna, proveniente sia da terra (per lo stazio), sia dal mare (per il transito). Le caratteristiche dimensionali e le dotazioni a terra (valutate anche sotto il profilo qualitativo) sono quelle degli approdi turistici di livello internazionale e comunque le attrezzature minime richieste sono: gru, scalo di alaggio, capannoni e piazzali di rimessaggio, officine meccaniche, rifornimento carburante, negozi, acqua e luce in banchina per ogni posto barca, servizi igienici a terra con acqua calda, servizi antincendio, assistenza radio e recupero in mare, guardiania, asporto rifiuti e oli, telefono pubblico, distribuzione bevande calde e fredde, limiti di velocità in darsena, servizio ricevimento.

oppure:

- spazi per il ricovero delle imbarcazioni con bacino di uso prevalentemente lagunare, nelle acque interne e negli specchi acquei marini per la balneazione: Sono gli spazi legati alla domanda di servizi nautici primari, sia in termini di localizzazione che di gestione, per un'utenza prevalentemente locale. Sono in generale quelli aventi le seguenti caratteristiche: requisiti dimensionali al di sotto degli standard internazionali - acqua ed elettricità all'alaggio, minime dotazioni di sicurezza; alaggio e varo con gru o scivolo, rimessaggio all'asciutto, officina di primo intervento, servizi igienici; sorveglianza e custodia.

I posti marittimi nazionali nel caso della Regione Veneto sono solo due, il porto industriale, localizzato in adiacenza alla zona industriale di Marghera, che Proprio per tale localizzazione e per il ruolo che svolge nei confronti di tale zona sembra corretto inserire in classe VI, ed il porto commerciale localizzato in parte a Venezia e in parte a Marghera. Questa particolare situazione suggerisce di inserire in classe V^A la zona portuale commerciale di Marghera ed in classe IV^A, dato la vicinanza con il Centro Storico, la zona portuale commerciale di Venezia.

12) CENTRI DIREZIONALI

Ai fini dell'applicazione dei presenti criteri sono da intendersi quelle aree urbane localizzate al di fuori dell'area di centro città, ma caratterizzate da un'alta presenza di uffici, attività di rappresentanza, attrezzature ricettive ed attività commerciali e dalla quasi totale assenza di funzioni residenziali.

13) CENTRI COMMERCIALI

Il centro commerciale può essere definito come "l'un insieme organizzato di attrezzature commerciali, paracommerciali e di attrezzature complementari al commercio".

Il decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n° 248 del 17 giugno 1988 individua le caratteristiche che devono possedere i Centri Commerciali all'ingrosso e al dettaglio.

Il Centro Commerciale all'ingrosso è costituito da un numero di esercizi di vendita non inferiore a 5, inseriti in una struttura o destinazione specifica provvista di spazi di servizio comuni gestiti unitariamente".

Nel momento in cui il D.M. non offre nessuna indicazione in merito alla dimensione minima richiesta ai fini dell'identificazione di tale struttura commerciale, e considerando che la superficie di vendita (e conseguentemente la superficie dei parcheggi) è un utile indicatore del potenziale inquinamento da rumore, si prescrive che siano inseriti in classe IV^A solo i centri commerciali che, fatta salva la definizione di cui al D.M., presentino una superficie di vendita non inferiore ai 2.500 mq.

"Il Centro Commerciale al dettaglio deve essere costituito da un numero di esercizi di vendita al dettaglio, di qualunque dimensione non inferiore a 8 che abbiano una superficie di vendita complessiva di almeno 3.500 mq. e siano integrati da esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e siano inseriti in una struttura a destinazione specifica provvista di spazi di servizio comune, gestiti unitariamente".

Il D.P.I. sovracitato sottolinea che nei centri urbani si prescinde da tale limite di superficie, ma per quanto riguarda l'inquinamento da rumore il problema si pone in termini diversi: infatti se il Centro Commerciale è localizzato nel "Centro Città" viene automaticamente classificato in Classe - IV^A, mentre se si trova in zone diverse dal Centro Città è utile definire anche una soglia dimensionale minima, al di sotto della quale non è possibile definire la struttura come Centro Commerciale: Di conseguenza una struttura commerciale al dettaglio localizzata in area urbana, ma non in un'area di Centro città, potrà essere considerata Centro Commerciale solo se dotata di una superficie di vendita complessiva non inferiore ai 2.500 mq.

14) IPERMERCATO

La circolare di applicazione della L.R. 517 del 1975 definisce l'ipermercato come l'un esercizio di vendita al dettaglio, con superficie di vendita superiore ai 2.500 mq. organizzato prevalentemente a libero servizio e con pagamento all'uscita, che dispone di parcheggio per la clientela ed offre un vasto e completo assortimento di prodotti alimentari e non.


15) GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

Al fine di agevolare il compito delle Amministrazioni Comunali, solo ai fini della redazione della zonizzazione prevista dal DPCM 1.3.1991, si assume la seguente definizione: "Tutte le strutture commerciali organizzate per la vendita al dettaglio di prodotti compresi nelle tabelle merceologiche da I a IX, con superficie di vendita non inferiore ai 2.500 mq.

Allegato A


Risultati dei rilievi fonometrici effettuati su lungo periodo

#11 Leq 30m A Sorgente :diurno	MER 27/09/00 12h00	69,4dB	VEN 29/09/00 11h30
#11 Leq 30m A Sorgente :notturno	MER 27/09/00 12h00	63,4dB	VEN 29/09/00 11h30



27/09/00 12h	28/09/00 00h	28/09/00 12h	29/09/00 00h	29/09/00 12h
diurno	notturno	diurno	notturno	diurno

File	SCHIAVON1.CMG								
Ubicazione	#10								
Pesatura	A								
Tipo dati	Leq								
Inizio	25/09/00 12.00.00								
Fine	27/09/00 12.00.00								
Periodo	2h								
Sorgente	diurno			notturno			Non codificato		
Inizio periodo	Leq	Lmin	Lmax	Leq	Lmin	Lmax	Leq	Lmin	Lmax
25/09/00 12.00.00	71,2	38,1	84,4						
25/09/00 14.00.00	71,9	39,4	86,9						
25/09/00 16.00.00	72,3	38,7	87,1						
25/09/00 18.00.00	70,2	36,7	90,3						
25/09/00 20.00.00	67,2	28,2	84,8						
25/09/00 22.00.00				65,0	24,3	84,7			
26/09/00 00.00.00				60,0	22,7	82,1			
26/09/00 02.00.00				64,6	24,1	85,2			
26/09/00 04.00.00				68,8	26,2	85,1			
26/09/00 06.00.00	72,6	42,9	85,0						
26/09/00 08.00.00	72,3	38,7	85,7						
26/09/00 10.00.00	71,6	39,3	85,3						
26/09/00 12.00.00	71,6	35,2	85,2						
26/09/00 14.00.00	71,7	33,5	86,1						
26/09/00 16.00.00	72,1	36,4	83,9						
26/09/00 18.00.00	70,1	34,8	87,0						
26/09/00 20.00.00	67,4	31,3	86,0						
26/09/00 22.00.00				64,9	23,6	81,7			
27/09/00 00.00.00				60,7	22,7	83,1			
27/09/00 02.00.00				64,1	24,7	84,1			
27/09/00 04.00.00				68,7	27,0	87,2			
27/09/00 06.00.00	72,6	41,6	87,4						
27/09/00 08.00.00	71,5	39,1	85,8						
27/09/00 10.00.00	71,4	41,0	83,6						
Globali	71,3	28,2	90,3	65,6	22,7	87,2			



File	SCHIAVON2.CMG								
Ubicazione	#11								
Pesatura	A								
Tipo dati	Leq								
Inizio	27/09/00 12.00.00								
Fine	29/09/00 12.00.00								
Periodo	2h								
Sorgente	diurno			notturno			Non codificato		
Inizio periodo	Leq	Lmin	Lmax	Leq	Lmin	Lmax	Leq	Lmin	Lmax
27/09/00 12.00.00	70,8	43,5	87,0						
27/09/00 14.00.00	70,2	45,3	91,4						
27/09/00 16.00.00	69,7	45,8	87,1						
27/09/00 18.00.00	67,6	39,6	87,1						
27/09/00 20.00.00	65,1	32,7	90,9						
27/09/00 22.00.00				62,2	26,0	82,9			
28/09/00 00.00.00				59,2	25,1	83,3			
28/09/00 02.00.00				62,8	22,6	83,4			
28/09/00 04.00.00				66,6	29,4	84,4			
28/09/00 06.00.00	70,3	44,7	88,3						
28/09/00 08.00.00	69,8	43,6	84,8						
28/09/00 10.00.00	69,3	38,3	83,9						
28/09/00 12.00.00	69,9	37,0	84,3						
28/09/00 14.00.00	70,4	43,9	85,3						
28/09/00 16.00.00	69,4	47,8	85,0						
28/09/00 18.00.00	67,5	34,3	87,7						
28/09/00 20.00.00	65,2	28,2	87,0						
28/09/00 22.00.00				62,3	24,1	79,3			
29/09/00 00.00.00				59,6	21,6	81,3			
29/09/00 02.00.00				62,9	22,5	83,5			
29/09/00 04.00.00				65,9	23,9	82,7			
29/09/00 06.00.00	70,3	44,1	87,8						
29/09/00 08.00.00	70,0	39,7	84,5						
29/09/00 10.00.00	69,8	44,5	89,5						
Globali	69,4	28,2	91,4	63,4	21,6	84,4			